

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modificazione della legge sulle tasse di circolazione
dei veicoli a motore e dei velocipedi

(del 29 dicembre 1952)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'autoveicolo è diventato, oggidi, uno strumento indispensabile di lavoro e non è più un articolo di lusso, un mezzo unicamente concepito per procurarsi svago e diletto. Ne consegue che la sua imposizione che un tempo aveva carattere unicamente fiscale ha acquisito un diverso aspetto, dovendo tener conto di fattori economici.

Il nostro Cantone figurava, fino a qualche anno fa, in testa alla graduatoria per quanto concerne le tasse prelevate sugli autoveicoli. La novella del 18 febbraio 1946 che ha moderato quelle delle automobili di piccola cilindrata, e soprattutto il fatto che numerosi Cantoni hanno rivedute le loro tasse, nel senso di un aumento, hanno fatto sì che oggi ci siamo notevolmente avvicinati alla media svizzera, restando oramai al disotto di parecchi Cantoni e quasi confondendoci col grosso. Siamo, oggi, al 6. posto, preceduti dai Cantoni di S. Gallo, Vallese, Soletta, Lucerna e Berna. Le particolarità della nostra rete stradale, sviluppatissima e costosa non giustificano, almeno per il momento, una riduzione di tasse. Ed è utile, d'altronde, ribadire una volta ancora, che la tassa di circolazione entra per una frazione piccola, inferiore al 5 %, nelle spese e negli aggravii causati al suo proprietario da un autoveicolo.

Se riteniamo che le tasse stabilite dalla nostra legislazione non debbono subire variazioni, ci siamo tuttavia convinti che è giustificato introdurre talune facilitazioni note oramai agli altri Cantoni e che rispondono ai voti delle associazioni automobilistiche; e già furono variamente sollecitate in Gran Consiglio. Si tratta delle seguenti novità :

1. E' ammesso il principio secondo cui le tasse sono prelevate in ragione di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi che intercorrono dalla domanda sino alla fine dell'anno civile in corso. Già il decreto legislativo del 26 giugno 1934 aveva introdotto una sensibile attenuazione al principio secondo cui la tassa forma un tutto inscindibile che viene applicato indiscriminatamente, senza tener conto del tempo in cui il veicolo non è autorizzato a circolare. Esso prevedeva che licenze rilasciate dal periodo dal 1. gennaio al 31 marzo sono soggette alla tassa annuale intera: quelle rilasciate nei mesi successivi beneficiavano di una riduzione progressiva di 1 decimo per mese; sicchè ad esempio una licenza rilasciata in giugno subiva una riduzione di tassa di 3/10, una rilasciata in ottobre di 7/10, e una in dicembre di 9/10. Al sistema fa evidentemente difetto una ragione logica. Quello che proponiamo è più semplice e attua una completa giustizia: partendo dal concetto che la tassa annuale può ritenersi suddivisa in dodicesimi in ragione dei dodici mesi dell'anno, dispone che la tassa dovuta è pari a tanti dodicesimi quanti mesi mancano a giungere alla fine dell'anno, ritenuto che le frazioni di mese contano per un intero mese. Così, chi chiede la licenza entro gennaio sarà tenuto a pagare i dodici dodicesimi e cioè l'intera tassa; chi la chiede nel mese di marzo pagherà dieci dodicesimi; chi in agosto, cinque dodicesimi e chi in dicembre un dodicesimo solo.

2. Una uguale facilitazione, calcolata secondo lo stesso sistema, viene consentita dal progetto di decreto agli autoveicoli ritirati dalla circolazione nel corso dell'anno: essi hanno diritto ad un rimborso nella misura di 1/12 per mese, a cominciare da quello successivo alla restituzione delle targhe. Il rimborso sarà tuttavia concesso una sola volta durante l'anno civile.
3. La pratica attualmente in vigore va nel senso che in caso di sostituzione di un autoveicolo di una determinata categoria con uno di cilindrata superiore della stessa categoria, è applicato un aumento di tassa proporzionale. Non è, per contro, ammessa nessuna restituzione nel caso inverso e cioè di sostituzione di una macchina, con altra di cilindrata minore. Giustizia esige che si introduca un perfetto parallelismo nei due casi e si ammetta nel secondo caso la restituzione proporzionale della tassa.
4. Benchè in linea di principio, come è stato detto, non riteniamo si debba procedere a ritocchi di tasse, ci sembrano giustificate in due casi particolari alcune attenuazioni di modesta portata. Le norme vigenti trattano con particolare e ingiustificata severità i motocicli-carrozzino e le moto leggere con sidecar, cui impongono delle tasse cumulate. Proponiamo, che alle motoleggere o ai motocicli muniti di carrozzino sia applicato semplicemente un supplemento unico del 50 % della tassa base. La legge è assai rigida anche per quanto concerne le tasse che debbono essere corrisposte nel caso di veicoli a motore appartenenti ad un unico proprietario ed iscritti sotto il medesimo e speciale numero di polizia: proponiamo una lieve e ragionevole attenuazione.
5. In relazione alle proposte fatte e data la necessità di stabilire un testo legale il più possibilmente chiaro, chiediamo infine l'autorizzazione di pubblicare un testo unico delle disposizioni in materia di tasse di circolazione, con la facoltà di ordinare diversamente la successione degli articoli e dei capoversi, ritenuto — s'intende — la più assoluta fedeltà alle disposizioni materiali.

Il disegno di decreto legislativo, come appare dal suo esame, attua alcuni postulati di giustizia e rimedia a durezza contenute nell'ordinamento attuale. Tenuto fermo, in linea di principio alle tasse in vigore, in quanto una loro diminuzione non può, per riguardi diversi, ritenersi oggi giustificata, sono introdotte quelle attenuazioni che da tempo sono oggetto di richiesta da parte dei ceti interessati. Le nostre proposte (fatta astrazione di quella, successivamente introdotta all'art. 1 ter, che limita ad un massimo di 9/12 l'importo della tassa restituibile in caso di ritiro del veicolo dalla circolazione) hanno fatto oggetto di discussione con l'Auto Touring Club Ticinese ed hanno avuto l'assenso delle sezioni ticinesi dell'Automobil Club. Lo Stato, come di giusto, deve valutare anche il sacrificio che compie con l'accettazione delle nuove norme. E' difficile, a questo proposito, fare previsioni precise, in quanto a nessuno è dato di conoscere, in modo esatto, il governo che i proprietari di autoveicoli faranno della facilitazione dell'art. 1 bis: quanti di essi rinunceranno nei mesi invernali a circolare? Le ipotesi possono andare in senso contraddittorio, benchè si debba ammettere che non saranno pochi coloro che si avvarranno della facilitazione; è certo, infatti, che il sistema dei dodicesimi prospettato è sensibilmente più favorevole di quello consacrato dal decreto legislativo del 26 giugno 1934. Una certa influenza finanziaria avrà pure l'art. 1 ter, mentre quella delle altre disposizioni può ritenersi di entità assai lieve. Ma non bisogna sottacere, che il complesso delle nuove norme può attivare in determinati settori la circolazione, soprattutto in rapporto ai veicoli immessi sulla strada solo nella buona stagione, per cui sono prevedibili non indifferenti ricuperi. Tutto considerato crediamo di poter prudenzialmente ritenere che il minor incasso dello Stato si aggirerà sui 100-150 mila franchi all'anno. Il volume di entrate

per tasse di circolazione ammontante sui 3 milioni e mezzo e destinato, secondo umane previsioni, ad accrescersi, consente la prospettata diminuzione.

Per le ragioni esposte Vi invitiamo a voler dare la vostra adesione al disegno di legge che Vi alleghiamo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Canevascini

Il Consigliere segretario di Stato:

Lepori

Disegno di

LEGGE

che modifica quella sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e dei velocipedi

(del)

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 29 dicembre 1952 n. 403 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Nella legge sulle tasse di circolazione dei veicoli a motore e velocipedi sono introdotti i seguenti articoli :

Art. 1 bis — Le tasse previste dall'art. 1, lettere b, c, d, e, f, g, i, m, n, o, p, q, r sono prelevate in ragione di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi che intercorrono dalla data della domanda, sino alla fine dell'anno civile in corso. Le frazioni di mese contano per un mese intero.

La tassa per le licenze di circolazione con bicicletta rilasciate dal 1. luglio in avanti è ridotta a metà.

Art. 1 ter — La tassa applicata ad un veicolo di cui all'art. 1 lettere b, c, d, e, f, g, i, m, n, o, p, q, r è rimborsata nella misura di 1/12 per ogni mese in cui è ritirato dalla circolazione, a cominciare dal mese successivo a quello della restituzione delle targhe ma al massimo per 9/12. Il rimborso sarà tuttavia concesso una sola volta durante l'anno civile.

Il rimborso sarà effettuato mediante compensazione con le tasse di circolazione dovute nell'anno successivo, oppure mediante rimborso in contanti entro il mese di aprile dell'anno successivo, qualora l'interessato rinuncia all'uso dell'autoveicolo.

Art. 1 quater — In caso di sostituzione di un autoveicolo di una determinata categoria con uno di cilindrata superiore della stessa categoria sarà applicato un aumento di tassa proporzionale alla differenza della tassa di circolazione. Nel caso inverso sarà effettuato il rimborso proporzionale della differenza della tassa.

Se la sostituzione avviene entro il 15 del mese, il calcolo della nuova tassa sarà attuato, tenendo conto dell'intero mese, in caso diverso a partire dal mese successivo.

Art. 2. — Le lettere g) e h) dell'art. 1 sono abrogate e sostituite dalla seguente :

g) alle motoleggere e ai motocicli muniti di carrozzino sarà applicato un supplemento unico del 50 % della tassa.

Art. 3. — L'art. 4 è abrogato e sostituito dal seguente :

Art. 4. — Due autoveicoli a motore appartenenti ad un unico proprietario ed iscritti sotto il medesimo e speciale numero di polizia, possono essere usati alternativamente alla condizione che il veicolo di maggior forza paghi l'intera tassa e l'altro la percentuale seguente:

a) da automobile ad automobile e da camion a camion il 20 %;

b) da automobile a camion e viceversa il 50 %;

c) da motocicletta a motoleggera e viceversa il 20 %.

(Il § cpv. 1 e 2 rimane invariato).

Art. 4. — Il Consiglio di Stato è autorizzato a pubblicare un testo unico delle disposizioni in materia di tasse di circolazione, con la facoltà di ordinare diversamente la successione dei singoli articoli e capoversi.

Art. 5. — Sono abrogati :

il cpv. 2 dell'art. 1 relativo alla speciale patente semestrale a tassa ridotta;

il decreto legislativo 26 giugno 1934 circa la riduzione di decimi proporzionali per il pagamento delle tasse per autoveicoli.

Art. 6. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data della entrata in vigore.